Hermes
Centro Studi Europeo

STRATEGIA ITALIA
PENSARE IL FUTURO, COSTRUIRE LA CRESCITA.

POSITION PAPER / ENERGIA E IMPRESE

Aiuti energetici e investimenti

Come evitare che le PMI restino escluse

Proposta di Hermes Centro Studi Europeo

Accesso semplice, liquidità e investimenti verificabili:
trasformare il sostegno previsto in capacità reale di partecipare.

6 NOVEMBRE 2026

Quadro normativo e proposta aggiornati ai dossier su Manovra 2027 e gas

LA QUESTIONE

Un aiuto può esistere senza essere accessibile

Una piccola impresa deve pagare l'energia, mantenere gli ordini e programmare un investimento. Se il sostegno richiede un progetto che l'impresa non riesce ad anticipare finanziariamente, il beneficio può rimanere fuori portata proprio per chi ne avrebbe più bisogno. L'accessibilità non dipende soltanto dalla platea scritta nella norma: dipende anche dalla possibilità concreta di presentare una domanda corretta e sostenere i tempi del progetto.

Il nuovo quadro propone di collegare il contenimento dei costi elettrici alla transizione energetica. È una direzione che può ridurre l'esposizione futura ai rincari, ma richiede una struttura di attuazione coerente con le dimensioni delle imprese. Un medesimo adempimento assorbe risorse molto diverse in un gruppo industriale e in una realtà con pochi addetti.

Hermes Centro Studi Europeo propone un percorso integrato per le PMI non energivore: verifica preliminare dei requisiti, domanda semplificata, piano di investimento e copertura finanziaria coordinati, controlli proporzionati e misurazione dei risultati. Il fine è rendere praticabile il collegamento tra sollievo nel breve periodo e minori consumi per unità di prodotto nel tempo.

Il documento è aggiornato al 6 novembre 2026. Le disposizioni dell'A.C. 3174-bis sono ancora proposte parlamentari; i meccanismi descritti nelle sezioni dedicate alla soluzione sono proposte di Hermes Centro Studi Europeo, non agevolazioni già operative.

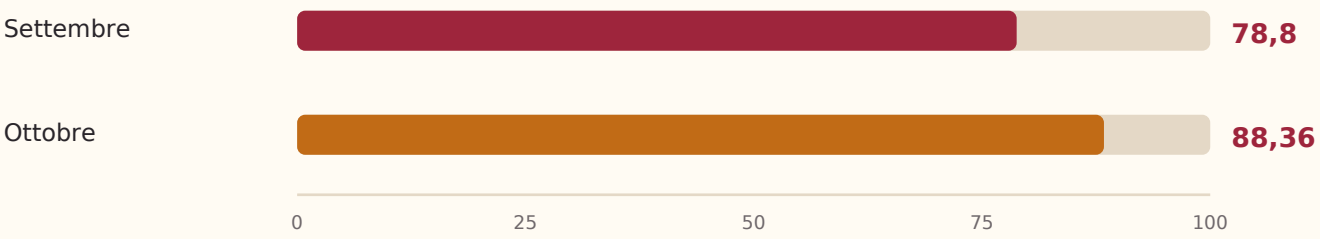
> Il sostegno raggiunge davvero una PMI quando requisiti, tempi e liquidità rendono possibile utilizzarlo.

01 / LA DIAGNOSI

La pressione sui costi non riguarda soltanto gli energivori

Le tensioni sul gas raggiungono anche il costo dell'elettricità e delle forniture intermedie. Per una PMI il problema può emergere come margine ridotto su una commessa già acquisita, maggiore fabbisogno di cassa o rinvio di un intervento di efficienza. La qualifica di impresa non energivora non significa assenza di esposizione economica ai rincari.

GAS / MATERIA PRIMA IN TUTELA DELLA VULNERABILITÀ / EURO PER MWh



Questo indicatore descrive il mercato di riferimento utilizzato per la tutela della vulnerabilità domestica; non è il prezzo pagato dalle PMI. È qui usato per mostrare la pressione sul combustibile, senza trasferire automaticamente alle imprese il relativo aumento tariffario. L'esposizione aziendale richiede l'esame dei contratti di gas ed elettricità.

Le riserve europee al 75% della capacità il 21 ottobre 2026 indicano un cuscinetto limitato rispetto al rischio invernale, senza misurare il dato italiano né un numero certo di giorni di autonomia. Il prezzo può attenuarsi o rimanere elevato oltre marzo: per l'impresa è quindi necessario valutare investimenti sostenibili anche in scenari di costo differenti.

Dati osservati, non previsione del costo energetico aziendale. I consumi e le condizioni contrattuali determinano l'effetto sulla singola impresa.

02 / IL QUADRO NORMATIVO

La platea è prevista. Il diritto non è ancora operativo.

L’articolo 83 dell’A.C. 3174-bis propone un sostegno temporaneo al costo dell’elettricità e agli investimenti verdi delle micro, piccole e medie imprese non iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica. Non si tratta di un rimborso generalizzato del gas: la misura riguarda l’elettricità, con obblighi di investimento.

Il sostegno viene collegato a non più del 50% del prezzo medio all’ingrosso della zona pertinente e a non più del 50% del consumo annuo rilevante. Le due percentuali non equivalgono al dimezzamento dell’intera bolletta. L’impresa dovrebbe destinare a investimenti aggiuntivi risorse almeno pari al 100% dell’aiuto, avviando gli interventi dopo la domanda e completandoli entro 36 mesi dalla concessione, salvo il diverso termine europeo.

L’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Il decreto ministeriale previsto dal testo deve definire requisiti, periodi di riferimento, metodologia, massimali per dimensione, assegnazione e controlli. Il termine proposto per adottarlo è di 30 giorni dall’entrata in vigore della futura legge: non è un termine di pagamento alle imprese.

Il regime per energivori dell’articolo 82 richiama espressamente il CISAF e ha destinatari differenti. Il regime per PMI non energivore non può essere considerato automaticamente autorizzato per analogia. La proposta di Hermes Centro Studi Europeo mantiene distinti i percorsi e richiede una verifica europea della configurazione scelta.

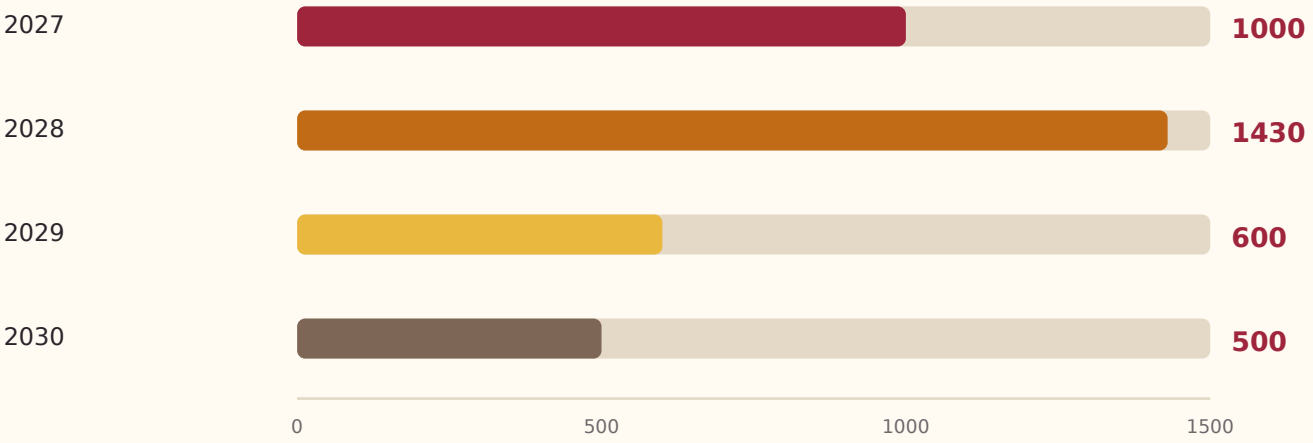
> Essere destinatari potenziali di una proposta non significa poter già presentare una domanda o contabilizzare un credito certo.

03 / RISORSE E CALENDARIO

Tre miliardi e mezzo non sono tutti disponibili subito

Per il regime PMI non energivore il testo indica limiti complessivi di spesa per 3,53 miliardi di euro distribuiti su quattro esercizi. Gli importi sono proposti: non descrivono somme già assegnate alle imprese né il valore netto dei benefici individuali.

ARTICOLO 83 / LIMITI DI SPESA PROPOSTI / MILIONI DI EURO



Il testo stanzia risorse dal 2027 ma richiama i consumi 2028-2030. Questo disallineamento deve essere chiarito nel corso dell’esame parlamentare e, per quanto consentito dalla legge finale, nell’attuazione: un decreto non può correggere liberamente una previsione primaria. Non è corretto dedurne uno sconto automatico sulle bollette del 2027.

Per il 2027 e il 2028 sono previsti stanziamenti di bilancio; per il 2029 e il 2030 il testo rinvia a una componente degli oneri elettrici. Occorre valutare anche gli effetti distributivi del finanziamento, senza presentare l’aiuto come privo di costo per il sistema.

Gli eventuali costi di gestione sono contenuti nel limite del 2% delle risorse. La programmazione deve distinguere risorse lorde, gestione e somme effettivamente concedibili.

04 / LE BARRIERE DA RIMUOVERE

L’esclusione può avvenire prima della domanda

Il primo ostacolo è informativo: una PMI deve capire se possiede i requisiti, quali consumi rilevano e quali investimenti sono ammessi. Il secondo è organizzativo: bollette, dati societari, preventivi e precedenti aiuti sono spesso distribuiti fra persone e archivi diversi. Il terzo è finanziario: un progetto tecnicamente valido può non avere copertura nel momento in cui occorre avviarlo.

Il problema può essere visibile anche nei costi fissi della procedura. In una simulazione, 2.000 euro di preparazione incidono per il 20% su un beneficio di 10.000 euro e per il 2% su uno di 100.000. Sono importi ipotetici, non una rilevazione dei costi amministrativi: mostrano perché la proporzionalità degli adempimenti è decisiva.

La dimensione non può essere verificata soltanto contando gli addetti della singola società. Per la definizione di PMI rilevano anche soglie economiche e rapporti di associazione o collegamento. Una procedura apparentemente semplice può produrre errori se ignora il perimetro del gruppo.

Non disponiamo ancora di dati di domanda che misurino un’esclusione effettiva dal nuovo regime, non operativo. La diagnosi riguarda quindi rischi di progettazione verificabili: complessità dei requisiti, differenza temporale fra spesa e aiuto, costo della documentazione e capacità di investimento. È su questi passaggi che la proposta interviene.

> Ridurre gli adempimenti ripetitivi consente di concentrare i controlli sui requisiti e sui risultati che contano.

05 / LA PROPOSTA

Un percorso unico per accesso, progetto e liquidità

Hermes Centro Studi Europeo propone di organizzare l’attuazione intorno a un fascicolo energetico essenziale della PMI. Il fascicolo raccoglie consumi documentati, contratti, dimensione d’impresa, precedenti aiuti, progetto e piano finanziario. I dati già disponibili alle amministrazioni dovrebbero essere acquisiti nel rispetto delle basi giuridiche e delle autorizzazioni necessarie, evitando richieste duplicate.

Il percorso comincia con una verifica preliminare non vincolante: chiarisce la platea, segnala documenti mancanti e individua incompatibilità manifeste. Non sostituisce la concessione e non autorizza ad avviare anticipatamente investimenti che devono iniziare dopo la domanda. Il risultato utile è un elenco chiaro dei passaggi necessari e dei rischi ancora aperti.

Alla domanda vengono collegati un progetto proporzionato alla dimensione dell’aiuto e una copertura finanziaria credibile. Per interventi standardizzabili si propongono schede tecniche uniformi, con controlli specialistici concentrati sui casi complessi. La semplificazione riguarda la forma della prova, non la rinuncia alla verifica.

Il soggetto gestore previsto dalla futura disciplina mantiene competenze e responsabilità. Il supporto territoriale può valorizzare il ruolo delle camere di commercio già richiamato nel testo; eventuali ulteriori funzioni richiedono una base normativa e convenzioni appropriate. Non si propone una nuova struttura parallela.

> Un’unica istruttoria leggibile per l’impresa, con responsabilità pubbliche chiaramente attribuite.

06 / INVESTIRE SENZA ESSERE ESCLUSI

L’aiuto deve incontrare il calendario della cassa

Hermes Centro Studi Europeo propone di valutare un’erogazione per fasi, con un’anticipazione limitata dopo concessione e controlli iniziali e un saldo collegato a investimenti verificati. L’anticipazione deve restare dentro l’aiuto autorizzato: non è una seconda agevolazione e richiede regole di recupero e protezione delle risorse pubbliche.

Per la parte di progetto non coperta dalla liquidità aziendale, la proposta prevede il raccordo con intermediari e strumenti di garanzia compatibili con la disciplina vigente. Il finanziamento rimane soggetto a valutazione del merito creditizio: l’ammissione all’aiuto non equivale a una garanzia di ottenere un prestito.

Il piano deve distinguere costo dell’intervento, aiuto energetico, obbligo di investimento e finanziamento rimborsabile. L’obbligo di investire almeno una somma pari all’aiuto non implica che lo Stato rimborsi tutto il progetto. Interessi, imposte e costi non ammissibili rimangono da valutare separatamente.

Le condizioni di cumulo devono essere controllate prima dell’impegno. Uno stesso costo non può essere finanziato due volte in violazione delle regole applicabili. Per progetti con più misure servono contabilità distinta e verifica dei massimali, evitando che la ricerca di coperture generi un successivo obbligo di restituzione.

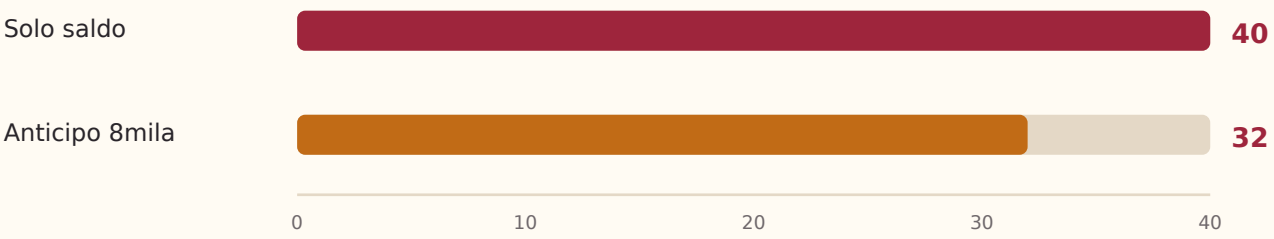
> La proposta riduce il fabbisogno da anticipare; non elimina il rischio d’impresa e non promette credito automatico.

07 / LA PROVA NUMERICA

Sessantamila euro di progetto: come cambia il finanziamento

Consideriamo un progetto ipotetico di 60.000 euro, un aiuto energetico autorizzato di 20.000 e liquidità propria per 20.000. Il progetto supera l'investimento minimo pari all'aiuto. Per semplicità si escludono IVA, interessi e altri costi: non è un preventivo né una stima di beneficio spettante.

FINANZIAMENTO NECESSARIO ALL'AVVIO / MIGLIAIA DI EURO



Senza anticipazione, i 60.000 euro sono coperti da 20.000 propri e 40.000 di finanziamento. Un anticipo proposto di 8.000 euro, pari al 40% dell'aiuto ipotizzato, ridurrebbe a 32.000 il finanziamento iniziale: 20.000 + 8.000 + 32.000 = 60.000.

Il saldo successivo sarebbe di 12.000 euro, non altri 20.000. Se utilizzato per ridurre il debito, lascerebbe 20.000 di capitale da rimborsare in entrambi i casi. Il vantaggio dell'anticipo è il minor fabbisogno iniziale di 8.000 euro, pari al 20% del finanziamento di partenza, non un aumento dell'aiuto complessivo.

Il 40% è un parametro di simulazione della proposta, non un'intensità prevista dalla norma. Ammissibilità dell'anticipo, garanzie, costi e tempi devono essere verificati in sede di configurazione e autorizzazione del regime.

08 / LE REGOLE DI PARTECIPAZIONE

Semplicità e selezione possono rafforzarsi a vicenda

Hermes Centro Studi Europeo propone finestre periodiche di presentazione e criteri pubblicati prima dell'apertura, evitando che la sola velocità di invio determini l'esito. Se le risorse non coprono tutte le domande ammissibili, la disciplina deve rendere espliciti riparto, eventuali priorità e trattamento delle istanze non finanziate.

La tutela delle imprese minori può essere perseguita con massimali e adempimenti proporzionati, o con una quota di risorse dedicata da dimensionare dopo una stima della domanda. Non si propone una percentuale arbitraria: la riserva deve essere motivata, compatibile con l'autorizzazione e accompagnata da regole di riallocazione delle risorse non utilizzate.

Per i progetti standard, il gestore dovrebbe comunicare rapidamente completezza e carenze documentali. Si propone come obiettivo di servizio una prima risposta entro 30 giorni dalla domanda completa, distinto dal termine normativo di adozione del decreto. La fattibilità deve essere verificata sulla capacità istruttoria, senza attribuire al termine il significato di concessione tacita.

Il monitoraggio dovrebbe misurare domande avviate, complete, ammesse, finanziate e abbandonate, distinguendo micro, piccole e medie imprese. Le motivazioni di esclusione devono essere comprensibili e aggregate in dati pubblici, nel rispetto della riservatezza. In questo modo si può individuare una barriera ricorrente e correggere la procedura.

> La qualità dell'accesso si misura anche attraverso le imprese ammissibili che non riescono a completare il percorso.

09 / ATTUAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Misurare i risultati, prima di promettere una scala

La proposta può essere tradotta in un confronto tecnico sul testo parlamentare e, successivamente, sui decreti: chiarire il rapporto fra stanziamenti 2027 e consumi 2028-2030; definire una configurazione europea ammissibile; coordinare pagamenti, investimento aggiuntivo e controlli. Le modifiche che richiedono legge non vanno rinviate a un atto amministrativo privo del potere di introdurle.

La sperimentazione organizzativa dovrebbe precedere l'estensione. A titolo illustrativo, assistere 300 imprese a un costo medio ipotetico di 2.000 euro richiede 600.000 euro. Su una dotazione lorda di 1 miliardo, il limite teorico del 2% per gestione corrisponde a 20 milioni: non è una disponibilità aggiuntiva né un'autorizzazione a destinare automaticamente risorse a consulenze.

Il costo dell'assistenza deve essere quantificato insieme agli altri oneri del gestore e verificato rispetto alla disciplina finale, alle regole di affidamento e al trattamento degli eventuali aiuti ai beneficiari. Un'anticipazione richiede inoltre un profilo di cassa coerente; una garanzia pubblica comporta rischi e impegni da valutare. La proposta non assume nuove coperture già disponibili.

I risultati vanno letti su due piani. Sul processo: tempo mediano di istruttoria, costo per domanda completa e quota di microimprese finanziate. Sull'investimento: progetti conclusi, risparmio energetico e rispetto degli obblighi. Il confronto dei consumi deve correggere, quando pertinente, per produzione e clima: produrre meno non equivale automaticamente a diventare più efficienti.

> Gli obiettivi quantitativi devono seguire una base di partenza misurata, non sostituirla.

10 / DALLA PROPOSTA AL CONFRONTO

Fare della transizione una possibilità concreta per le PMI

Il rischio è una selezione involontaria: aiuti formalmente aperti alle piccole imprese che vengono utilizzati soprattutto da chi possiede già struttura amministrativa, liquidità e capacità progettuale. Una procedura proporzionata e un piano finanziario coordinato possono intervenire su questa distanza senza indebolire i controlli.

La proposta di Hermes Centro Studi Europeo tiene insieme tre risultati: rendere leggibile l'accesso, sostenere la realizzabilità degli investimenti e verificare che l'energia risparmiata derivi da miglioramenti effettivi. Il sostegno al costo corrente acquista così una prospettiva industriale, anziché restare separato dalla riduzione dell'esposizione futura.

Per costruire una soluzione attuabile occorrono evidenze delle imprese: profili di consumo, criticità contrattuali, dimensione dei progetti e fabbisogni finanziari. Il confronto consente di trasformare esperienze individuali in questioni regolatorie documentate e in proposte da discutere nelle sedi istituzionali competenti.

Hermes Centro Studi Europeo è disponibile ad approfondire con imprese e organizzazioni rappresentative la sostenibilità del percorso, i vincoli applicativi e la formulazione della proposta. Le decisioni di ammissione, finanziamento e autorizzazione restano attribuite ai soggetti competenti.

Le PMI e le organizzazioni interessate sono invitate a confrontarsi con Hermes Centro Studi Europeo per approfondire insieme la soluzione e portarla all'attenzione dei decisori pubblici.

RIFERIMENTI VERIFICABILI

Norme, atti e dati / 1

Camera dei deputati / A.C. 3174-bis
Testo istituzionale, Tomo I, artt. 82 e 83. Pp. 4-5: platee, consumi, risorse, investimenti, avvio dopo domanda, 36 mesi per PMI, autorizzazione UE e atti attuativi. Lettura al 6 novembre 2026.

Consulta la fonte istituzionale

Camera dei deputati / Iter
Scheda A.C. 3174-bis: assegnazione alla Commissione V Bilancio e Tesoro il 4 novembre 2026. Il testo è una proposta, non una legge definitivamente approvata.

Consulta la fonte istituzionale

Commissione europea / CISAF
Comunicazione C/2025/3602 e pagina istituzionale del quadro sugli aiuti per l'industria pulita. P. 4: distinzione tra quadro europeo e autorizzazione del singolo regime nazionale; non estensione automatica della sezione energivori a tutte le PMI.

Consulta la fonte istituzionale

Unione europea / Definizione di PMI
Raccomandazione 2003/361/CE. P. 6: soglie dimensionali, rapporti tra imprese e perimetro di valutazione. Il conteggio degli addetti da solo non esaurisce la verifica.

Consulta la fonte istituzionale

Grafici e simulazioni: elaborazioni di Hermes Centro Studi Europeo. P. 5: limiti lordi di spesa proposti, non somme già disponibili. Pp. 6, 9 e 11: esempi ipotetici, non dati osservati. Soluzioni di pp. 7-12: proposte da verificare giuridicamente e finanziariamente, non servizi pubblici già attivi. Aggiornamento: 6 novembre 2026.

RIFERIMENTI VERIFICABILI

Norme, atti e dati / 2

ARERA / 3 novembre 2026
Componente materia prima gas per ottobre 2026: 88,3585 euro/MWh. P. 3: indicatore del servizio di tutela della vulnerabilità, non tariffa aziendale.

Consulta la fonte istituzionale

ARERA / Settembre 2026
Nota sulla componente materia prima gas: 78,80 euro/MWh. Confronto mensile del grafico di p. 3.

Consulta la fonte istituzionale

ACER / 27 ottobre 2026
EU gas storage is 75% filled. P. 3: riempimento aggregato UE al 21 ottobre 2026, non dato italiano aggiornato al 6 novembre.

Consulta la fonte istituzionale

IEA / 3 novembre 2026
Global Gas Security Review 2026, Executive summary. P. 3: tensioni e rischi condizionati per inverno e riempimento 2027, senza previsione puntuale del prezzo.

Consulta la fonte istituzionale

Grafici e simulazioni: elaborazioni di Hermes Centro Studi Europeo. P. 5: limiti lordi di spesa proposti, non somme già disponibili. Pp. 6, 9 e 11: esempi ipotetici, non dati osservati. Soluzioni di pp. 7-12: proposte da verificare giuridicamente e finanziariamente, non servizi pubblici già attivi. Aggiornamento: 6 novembre 2026.